

RAPINA ALLE POSTE RISARCIMENTO DANNO PER IMPIEGATA

GIOVANNI MAGLIARO

In tema di verifica della responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2087 codice civile il lavoratore è tenuto a provare l'inadempimento datoriale e non anche la colpa di controparte stante la operatività della presunzione di cui all'articolo 1218 codice civile ("Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"). Sul datore di lavoro ricade l'onere della prova di avere adottato tutti gli strumenti di protezione necessari a garantire la sicurezza del lavoratore. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha ritenuto che Poste Italiane S.p.A. non avesse adottato tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori presenti nell'Ufficio. In particolare ha considerato che l'ubicazione dell'Ufficio Postale, posto sotto i portici di un condominio, in una zona periferica della città e quindi non visibile dalla strada, la possibilità di ingresso libero a chicchessia nei locali dell'Ufficio, senza filtro di sicurezza, rendeva altamente probabile il verificarsi di rapine, peraltro all'epoca frequenti. Le misure adottate, quali vetri antisfondamento, sensori di allarme, telecamere per la visione degli accessi collegate a videoregistratori, dispensatori di denaro a tempo e pulsanti di allarme antirapina erano per lo più idonee a tutelare il patrimonio della società ma non anche funzionali a garantire la sicurezza dei dipendenti. Secondo la Cassazione non si può correttamente sostenere che la Corte d'Assise abbia considerato l'obbligo di protezione dei lavoratori come generatore di una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro. Al contrario la responsabilità di Poste è stata fondata sulla inidoneità di concrete misure adottate, tenuto conto delle condizioni di luogo, a ostacolare il verificarsi di rapine risultando i dispositivi di sicurezza orientati piuttosto alla tutela del patrimonio aziendale anziché alla effettiva tutela della incolumità dei dipendenti.



CORTE DI CASSAZIONE

n.168

12 luglio 2021

La Sezione Civile della Cassazione, con ordinanza n. 16378 del 10 giugno 2021, si è pronunciata su un interessante caso di applicazione dell'articolo 2087 codice civile che, come è noto, statuisce che: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

La vicenda nasce da una rapina avvenuta all'interno di un Ufficio delle Poste Italiane in Provincia di Ancona. Nel corso della rapina una dipendente dell'Ufficio Postale era stata minacciata da un rapinatore che le aveva puntato la pistola alla nuca. Per il trauma riportato alla dipendente era stato riconosciuto dalla Corte d'Appello di Ancona un risarcimento danno per infortunio lavorativo quantificato in circa 64mila euro oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.

Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che la sentenza della Corte d'Appello, nel porre a carico di essa Poste la responsabilità dell'infortunio lavorativo occorso alla dipendente, ha dilatato in misura abnorme l'ambito di tale responsabilità fono a configurare una sorta di responsabilità oggettiva come tale non prevista dal nostro ordinamento. Inoltre sostiene che la sentenza impugnata andava censurata per avere, in sintesi, affermato che le misure adottate dall'istituto di credito erano intese più alla preservazione del patrimonio aziendale che alla tutela dei propri dipendenti. Al contrario, secondo l'appello, tali misure per la loro efficacia deterrente erano funzionali alla protezione dei dipendenti.

La Cassazione ha respinto il ricorso di Poste Italiane S.p.A. condannandola alle spese di lite e accessori come per legge.